



COMUNE DI PONTOGLIO

PROVINCIA DI BRESCIA

CAP 25037

TEL (030) 7479200

PROT. Nr. 11259

Nr. 11/07 REG. ORD.

ORDINANZA orari esercizi commerciali

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visti gli artt. 19 e 54 del D.P.R. n. 616 del 24/7/77
(Trasferimento e deleghe di funzioni amministrative dello Stato ai Comuni);
- Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/00
(Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) ;
- Visto il D.Lgs. n. 114 del 31/3/98 (Commercio vendita al pubblico) ;
- Considerata la necessità di adeguare gli orari di vendita alle nuove disposizioni di Legge ;
- Sentito il parere delle organizzazioni di cui all'art. 11 comma 1 del D.Lgs. n. 114 del 31/3/98
- Sentito il parere dell' Ufficio di Polizia Locale ;

ORDINA

ai titolari degli Esercizi Commerciali di vendita al dettaglio e le attività artigianali assimilate del Comune di Pontoglio, di osservare le seguenti disposizioni in merito agli orari di apertura e chiusura al pubblico.

1. Orario di apertura e chiusura

Fatto salvo quanto disposto nei punti successivi, l'orario di apertura è determinato dalle ore 7.00 alle ore 22.00, entro i limiti fissati l'operatore commerciale può liberamente determinare l'orario di apertura e chiusura non superando in ogni caso le 13 ore giornaliere.

2. Chiusura domenicale e festiva

E' consentito derogare all'obbligo della chiusura nei seguenti giorni :

- a. dall' 8 Dicembre al 6 Gennaio
- b. la domenica precedente di Pasqua
- c. il lunedì di Pasqua
- d. il primo Novembre
- e. la festa del patrono
- f. il 25 Aprile
- g. l'ultima domenica del mese di Novembre
- h. l'ultima domenica del mese di Gennaio

In caso di apertura deve essere rispettato lo stesso orario prescelto per i giorni feriali.

3. Chiusura infrasettimanale

Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, conservano la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.

Detta chiusura deve essere scelta dall'esercente, indipendentemente dal proprio settore d'appartenenza, fra una delle seguenti :

- a. lunedì mattina
- b. lunedì pomeriggio

La chiusura infrasettimanale è facoltativa nei seguenti casi :

- a. nel mese di Dicembre
- b. nella settimana precedente la Pasqua
- c. quando ricorra nella settimana un giorno festivo oltre la domenica

Apertura settore alimentare in occasione di più festività consecutive.

Gli esercizi del settore alimentare, devono garantire l'apertura al pubblico in caso di tre o più festività consecutive.

Detta apertura deve avvenire nella seconda o terza festività, osservando gli orari dell'apertura feriale.

4. Apertura notturna

In tutto il territorio comunale è vietata la vendita in orario notturno, ovvero dalle ore 22.00 alle ore 7.00.

Su motivata richiesta dell'esercente, può essere autorizzata l'apertura di esercizi di vicinato prima delle ore 7.00, in base alle esigenze dell'utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio dove si trova ubicato l'esercizio commerciale.

5. Pubblicità dell'orario di apertura e chiusura al pubblico e della mezza giornata di chiusura infrasettimanale

Gli esercenti sono tenuti a rendere noto al pubblico mediante cartelli visibili dall'esterno ed eventuali altri mezzi idonei di informazione :

- a. l'orario effettivo di apertura e chiusura
- b. la mezza giornata di chiusura infrasettimanale
- c. l'apertura festiva di cui al precedente punto 4, con un anticipo di 5 giorni

6. Obbligo di comunicazione al Comune in relazione all'orario di apertura e chiusura al pubblico e della mezza giornata di chiusura

Gli esercenti hanno l'obbligo di comunicare gli orari che effettivamente saranno osservati in relazione all'apertura e alla chiusura al pubblico, nonché la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.

Le eventuali variazioni devono essere comunicate con un preavviso minimo di 3 giorni.

Gli esercenti che non comunicano i nuovi orari e la mezza giornata di chiusura, dovranno attenersi a quelli attualmente previsti.

7. Esclusioni

Le disposizioni del presente provvedimento non si applicano alle seguenti tipologie di attività :

- rivendite generi di monopolio
- rivendite di giornali
- gelaterie
- gastronomie
- rosticcerie
- pasticcerie
- pizzerie d'asporto
- gli esercizi specializzati nella vendita dei seguenti prodotti, quando dette attività siano svolte in maniera esclusiva o prevalente in regime di vendita :

- a. bevande
- b. fiori
- c. piante
- d. articoli di giardinaggio
- e. mobili
- f. libri
- g. nastri magnetici
- h. videocassette
- i. oggetti di antiquariato
- j. stampe
- k. cartoline
- l. articoli da ricordo
- m. artigianato locale

8. Sanzioni

Le violazioni alle norme previste ai punti 1, 2, 3, 5 e 6 della presente Ordinanza, saranno punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516,00 Euro a 3.098,00 Euro, così come previsto dall'art. 22 comma 3 del D.Lgs 114/98 e successive modifiche ed integrazioni.

La violazione alle norme previste nei punti 4 e 7 della presente Ordinanza, saranno punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di 258,00 Euro.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dal termine di pubblicazione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 21 della Legge 1034/71.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare rispettare la presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 12 Dicembre 2007



Capo Area
Istruttore Direttivo di Polizia Locale
Pedone Mauro